

# **COMUNE DI CORCIANO**

**PROVINCIA DI PERUGIA**

## **NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

Oggetto del regolamento e principi generali dell'attività amministrativa  
(Art. 1 legge n. 241/1990 e successive modificazioni)

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina il procedimento amministrativo allo scopo di perseguire i fini determinati dalla legge secondo criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, con le modalità previste dalla legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

2. Questa amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritaria:

- agisce secondo la norma di diritto privato salvo che la legge non disponga altrimenti;
- non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

3. I soggetti privati gestori di pubblici servizi si attengono, nello svolgimento dei servizi stessi, ai principi di cui ai precedenti commi 1 e 2.

#### **Art. 2**

Conclusione del procedimento  
(Art. 2 legge n. 241/1990 e successive modificazioni)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, si conclude mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. I provvedimenti relativi ad istanza di parte debbono essere notificati, in termini, agli interessati.

3. I termini entro cui devono concludersi i procedimenti sono fissati dalla allegata tabella A) e decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

4. Per i procedimenti non compresi in detto allegato, il termine per la conclusione è di 30 giorni se non sia diversamente stabilito dalla legge o da altro regolamento o procedimento speciale.

5. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui al precedente comma 3 si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale, ovvero, nel caso di provvedimenti recettivi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. Essi sono comprensivi, in ogni caso, dei tempi normalmente necessari per l'acquisizione dei pareri obbligatori.

6. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

7. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui al comma 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2, 3 o 4 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni del Capo IV.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui al comma 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 3 o 4. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. Qualora particolari evenienze o esigenze istruttorie rendono impossibile il rispetto del termine stabilito per il provvedimento finale, è data all'interessato tempestiva motivata comunicazione, indicando il nuovo termine di adozione del provvedimento. In tal caso, la durata complessiva del procedimento non potrà comunque essere superiore al doppio di quella fissata originariamente.

10. Il responsabile provvede alla chiusura del procedimento quando:

- a) il procedimento sia stato interrotto o sospeso e l'interessato non abbia prodotto la documentazione integrativa essenziale richiesta nei termini stabiliti;
- b) il procedimento sia stato oggetto di rinuncia da parte dell'interessato.

Art. 3

Motivazione del provvedimento

(Art. 3 legge n. 241/1990)

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della legge n. 241/1990, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 4

Procedimento amministrativo telematico

(Art. 3-bis legge n. 241/1990)

1. I procedimenti amministrativi definiti dal Comune prendono avvio, si sviluppano e si concludono avvalendosi prevalentemente delle modalità operative informatiche e telematiche rese progressivamente disponibili dall'evoluzione tecnologica.

2. L'Amministrazione definisce, nel rispetto della normativa dettata in materia di firme elettroniche, e sulla base dei principi di adeguatezza, riservatezza, certezza, sicurezza e accessibilità, per ciascuna tipologia o per tipologie omogenee di procedimento amministrativo, le specifiche tecniche relative ai seguenti profili:

a) la produzione, la trasmissione e la riconducibilità al privato di istanze, comunicazioni, dichiarazioni, denunce e atti sollecitatori o dichiarativi simili;

b) l'invio al privato di comunicazioni e richieste;

c) le modalità atte a consentire - previa apposita procedura di autenticazione dei soggetti legittimati - l'accesso agli atti e il monitoraggio dell'iter del procedimento;

d) la formazione, la riferibilità, la trasmissione e l'archiviazione del provvedimento finale.

3. Le comunicazioni infraprocedimentali possono avvenire tramite posta elettronica, posta vocale, messaggistica telefonica, videoconferenza ed altre modalità di comunicazione rese disponibili dall'evoluzione tecnologica.

4. Il responsabile del procedimento, nella conduzione delle attività istruttorie, è tenuto ad avvalersi di tutti quegli strumenti o applicazioni che gli consentono di verificare, in modo automatico, il possesso di requisiti, lo stato di luoghi, le situazioni e le condizioni inerenti l'attività amministrativa, al fine di limitare gli adempimenti istruttori a carico del cittadino e di semplificare quelli gravanti sull'Amministrazione.

5. Al cittadino è comunque rimessa la facoltà di richiedere all'Amministrazione che le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo avvengano in maniera tradizionale, ossia senza l'utilizzo di strumentazioni informatiche; le comunicazioni rese secondo questa modalità si affiancano, ma non sostituiscono, quelle elettroniche delle quali costituiscono mera riproduzione.

## CAPO II – RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Art. 5

Individuazione delle unità organizzative responsabili del singolo procedimento

(Art. 4 legge n. 241/1990)

1. Le unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della adozione o della promozione del provvedimento sono le strutture come identificate dal piano esecutivo di gestione e dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto della disciplina di cui al successivo art. 6.

Art. 6

Responsabile del procedimento

(Art. 5 legge n. 241/1990)

1. Il responsabile di area assegna a sé o ad altro dipendente appartenente allo stesso settore, l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.
2. L'adozione del provvedimento finale è di competenza del responsabile dell'area.
3. Il responsabile di area assegna comunque solo a sé stesso il procedimento che dovesse rientrare nelle competenze di più servizi dello stesso settore.
4. Ove non sia effettuata l'assegnazione da parte del responsabile della struttura, questi si accolla il procedimento.
5. Se in un procedimento amministrativo sono interessati più uffici o servizi di settori diversi, ciascun settore è responsabile per gli atti di competenza e per il tempo assegnato per lo svolgimento degli adempimenti di propria spettanza.
6. La responsabilità di ciascuna unità organizzativa decorre dalla data dell'assegnazione, alla medesima, dell'istanza di parte.
7. Le unità organizzative responsabili dei procedimenti ed i nominativi dei soggetti preposti sono comunicati, a cura del responsabile del procedimento, nelle forme e con le modalità disciplinate dal capo III.

#### Art. 7

##### Compiti del responsabile del procedimento

(Art. 6 legge n. 241/1990 e successive modificazioni)

1. Il responsabile del procedimento:
  - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
  - b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
  - c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi;
  - d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
  - e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione;
  - f) non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

### CAPO III – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

#### Art. 8

##### Comunicazione di avvio del procedimento

(Art. 7 legge n. 241/1990)

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 9, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, il responsabile del procedimento è tenuto a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà del responsabile del procedimento di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

#### Art. 9

##### Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

(Art. 8 legge n. 241/1990 e successive modificazioni)

1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
  - a) l'amministrazione competente;
  - b) l'oggetto del procedimento promosso;
  - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
  - d) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 3 o 4, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
  - e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
  - f) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile della struttura provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

#### Art. 10

Intervento nel procedimento. Diritti dei partecipanti al procedimento  
(Art. 9 e 10 legge n. 241/1990)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

2. I soggetti di cui all'articolo 8 e quelli intervenuti ai sensi del precedente comma 1 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 33;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

3. In relazione ai procedimenti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini singoli e associati attivando adeguate modalità di informazione anche attraverso il potenziamento di quelle previste dalle specifiche discipline di settore.

4. In riferimento ai singoli procedimenti di cui al comma 1 l'amministrazione definisce le concrete modalità di partecipazione, anche individuando percorsi a carattere sperimentale, in modo che risulti sempre garantita ai cittadini la possibilità di contribuire alla definizione delle scelte attraverso la formulazione di osservazioni e proposte.

5. L'Amministrazione tiene nella dovuta considerazione le osservazioni e proposte dei cittadini, recependone il contenuto o motivando sulle ragioni di massima che non ne rendono possibile od opportuno l'accoglimento.

#### Art. 11

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza  
(Art. 10-bis legge n. 241/1990)

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.

#### Art. 12

Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento  
(Art. 11 legge n. 241/1990 e successive modificazioni)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, il responsabile di settore può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

3. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

4. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

6. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

#### Art. 13

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi  
(Art. 12 legge n. 241/1990)

1. Per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, si applicano le disposizioni dello specifico regolamento comunale adottato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e modalità di cui al detto regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi previsti nel comma 1.

3. L'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone od enti (pubblici e privati) è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei requisiti necessari, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni e garantire trasparenza all'azione amministrativa.

4. Tale regolamento individua, in applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, i criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

#### Art. 14

Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione

(Art. 13 legge n. 241/1990 e successive modificazioni)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano:

a) all'attività diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

b) ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) ai procedimenti previsti dal D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia";

d) ai procedimenti previsti dal D.Lgs. 29 marzo 1993 n. 119, e successive modificazioni, recante: "Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia".

### CAPO IV – SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

#### Art. 15

Conferenza di servizi

(Art. 14 legge n. 241/1990 e successive modificazioni)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il responsabile del settore indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando devono essere acquisiti intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici trova applicazione l'art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

6. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili.

7. La mancata partecipazione di uffici dell'Amministrazione regolarmente convocati, che siano tenuti a rendere il proprio parere, equivale ad assenso.

8. Gli esiti della Conferenza di servizi sono formalizzati mediante la redazione di apposito verbale, nel quale sono riportati tutti gli elementi discussi, nonché le determinazioni finali assunte.

2. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti alla Conferenza e costituisce:

a) atto istruttorio essenziale, qualora per la conclusione del procedimento sia comunque necessaria l'adozione di un provvedimento amministrativo;

b) atto finale del procedimento, qualora in base a disposizioni di legge o di regolamento sia possibile definire, già in sede di conferenza dei servizi, la volontà dell'Amministrazione.

#### Art. 16

Disciplina dei lavori della conferenza di servizi

(Art. 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies legge n. 241/1990)

1. Per i lavori della conferenza di servizi sono osservate le norme di cui agli articoli:

- \* 14-bis “Conferenza di servizi preliminare”;
- \* 14-ter “Lavori della conferenza di servizi”;
- \* 14-quater “Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi”;
- \* 14-quinquies “Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto”

della legge 7 agosto 1990, n. 241, i primi tre inseriti dall’art. 17, commi 5, 6 e 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, poi sostituito dall’art. 10 della legge 24 novembre 2000, n. 340 ed il quarto inserito dall’art. 12, comma 1 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successive modificazioni.

Art. 17

Accordi fra le pubbliche amministrazioni

(Art. 15 legge n. 241/1990)

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 15, il responsabile del settore può sempre concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 12, commi 3 e 4.

Art. 18

Attività consultiva – Valutazioni tecniche

(Art. 16 e 17 legge n. 241/1990)

1. Per l’attività consultiva e le valutazioni tecniche trovano puntuale applicazione, rispettivamente, gli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 19

Autocertificazione

(Art. 18 legge n. 241/1990 e successive modificazioni)

1. Per l’autocertificazione e la presentazione di atti e documenti da parte di cittadini di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dello specifico regolamento comunale adottato in applicazione dello stesso d.P.R. n. 445/2000.

Art. 20

Acquisizione documenti d’ufficio – Controllo dell’autocertificazione

(Art. 18 legge n. 241/1990 e successive modificazioni)

1. Qualora, nella fase istruttoria, necessiti integrare la documentazione mediante atti (anche se consentiti sotto forma di autodichiarazione o autocertificazione) che, comunque, una pubblica amministrazione è tenuta a rilasciare, il responsabile del procedimento li acquisisce d’ufficio.

2. Non è consentito richiedere, all’interessato, la documentazione di cui al comma precedente.

3. La semplificazione, oltre a razionalizzare le fasi dei procedimenti amministrativi, introduce nell’attività amministrativa l’utilizzo di tutti gli strumenti giuridici e tecnologici utili al buon andamento complessivo.

4. Il Comune incentiva l’uso della telematica, nei rapporti interni, con gli altri enti e le altre amministrazioni e con i privati.

## CAPO V – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’

Art. 21

Dichiarazione di inizio attività

(Art. 19 legge n. 241/1990 e successive modificazioni)

1. L’istituto della “Dichiarazione di inizio attività”, come disciplinato dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, trova puntuale applicazione in questo comune.

2. Il responsabile del protocollo generale, entro il primo giorno non festivo successivo alla protocollazione, consegna, al responsabile del settore, le dichiarazioni pervenute. Per le dichiarazioni pervenute per posta raccomandata con ricevuta di ritorno viene annotata, nel documento, anche la data di restituzione.

3. Il responsabile di settore entro il 3° giorno successivo consegna la dichiarazione al responsabile del servizio competente.

Art. 22

Istruttoria delle dichiarazioni di inizio attività

(Art. 19 legge n. 241/1990 e successive modificazioni)

1. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, il responsabile del procedimento comunica all'interessato:

- a) l'accertata regolarità della dichiarazione pervenuta;
- b) l'accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, assegnando trenta giorni per rimuovere le eventuali irregolarità accertate, con l'avvertimento che i termini di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge n. 241/1990, sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di presentazione degli atti richiesti;
- c) la ritenuta inapplicabilità dell'istituto della "dichiarazione di inizio attività" D.I.A. al caso oggetto della dichiarazione. E' osservata la procedura prescritta dal precedente articolo 11.

2. Acquisita la documentazione integrativa di cui al precedente comma 1, lettera b), il responsabile del procedimento invia la comunicazione di cui al comma 1, punto a).

3. Il termine di cui al precedente comma 1, lettera b), può essere interrotto una sola volta.

## CAPO VI – SILENZIO ASSENSO

### Art. 23

#### Silenzio assenso

(Art. 20 legge n. 241/1990 e successive modificazioni)

1. Fatta salva l'applicazione del capo V nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se non viene comunicato all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 3 o 4, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del successivo comma 2.

2. Il responsabile del servizio può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi dei successivi articoli.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 11.

## CAPO VII – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

### Art. 24

#### Disposizioni sanzionatorie

(Art. 21 legge n. 241/1990 e successive modificazioni)

1. Con la denuncia o con la domanda di cui ai capi V e VI l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.

2. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

3. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi dei capi V e VI in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

4. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi dei capi V e VI.

## CAPO VIII – EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO REVOCA E RECESSO

### Art. 25

#### Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati

(Art. 21-bis legge n. 241/1990 e successive modificazioni)

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del settore provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

#### Art. 26

##### Esecutorietà

(Art. 21-ter legge n. 241/1990)

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, il responsabile del servizio può imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei confronti del comune. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, il responsabile del settore, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

#### Art. 27

##### Efficacia ed esecutività del provvedimento

(Art. 21-quater legge n. 241/1990)

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

#### Art. 28

##### Revoca del provvedimento

(Art. 21-quinquies legge n. 241/1990)

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

#### Art. 29

##### Recesso dai contratti

(Art. 21-sexies della legge n. 241/1990)

1. Il recesso unilaterale dai contratti del comune è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

#### Art. 30

##### Nullità del provvedimento

(Art. 21-septies legge n. 241/1990)

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

#### Art. 31

##### Annulabilità del provvedimento

(Art. 21-octies legge n. 241/1990)

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

#### Art. 32

##### Annullamento d'ufficio

(Art. 21-nonies legge n. 241/1990)

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 30 può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

### CAPO IX – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

#### Art. 33

##### Accesso ai documenti amministrativi

(Capo V, artt. da 22 a 28 legge n. 241/1990 e successive modificazioni)

1. L'accesso ai documenti amministrativi è disciplinato da apposito regolamento adottato in applicazione del capo V, artt. da 22 a 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

### CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 34

##### Adozione del provvedimento finale

1. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

#### Art. 35

##### Modulistica utile per l'applicazione del presente regolamento

1. Al fine di facilitare gli operatori negli adempimenti di competenza per la puntuale applicazione delle norme e di ridurre al minimo il numero delle operazioni materiali occorrenti, gli uffici dipendenti fanno uso di modulistica appositamente approntata.

2. Ciascuna unità organizzativa dovrà fornire, per ogni tipo di procedimento, la modulistica e indicare la documentazione essenziale ai fini dell'istruttoria e dell'avvio del procedimento stesso, con riferimento all'obbligo di acquisire i documenti già in possesso dell'Amministrazione e di accertare d'ufficio fatti, stati e qualità che la stessa Amministrazione è tenuta a certificare.

3. Qualora lo stesso procedimento sia gestito da Settori diversi, i responsabili devono provvedere ad uniformare la modulistica relativa.

4. Ciascuna unità organizzativa è tenuta ad adeguare la modulistica utilizzata secondo le modalità di semplificazione di cui al presente Capo.

#### Art. 36

##### Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

#### Art. 37

##### Atti di notorietà

(Art. 30 legge n. 241/1990)

1. È fatto divieto agli uffici comunali e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

#### Art. 38

##### Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### Art. 39

##### Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà inserito nel sito Web istituzionale di questo Comune.

#### Art. 40

##### Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

#### Art. 41

##### Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.



Tabella "A"

## **COMUNE DI CORCIANO**

### **Elenco dei Procedimenti amministrativi del Comune di Corciano e termini di conclusione**

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO (PRIVATI O ENTI PUBBLICI ECONOMICI) DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, LAVORATORI DIPENDENTI, PER ASSENZE DAL LAVORO CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	Legge 3 agosto 1999 n. 265 – art. 24 comma 5 D.L. n. 392/2000 convertito in legge n. 25/2001 – art. 2/bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 79	<b>30 gg.</b> dal ricevimento della domanda di rimborso da parte del datore di lavoro.
CONCESSIONE CONTRIBUTI DELIBERATI DALLA GIUNTA COMUNALE AD ASSOCIAZIONI E SOGGETTI	Regolamento Comunale dei Contributi	Entro <b>180 gg.</b> dal ricevimento della domanda e comunque dalla regolarizzazione della stessa e in relazione alla approvazione del Bilancio di Previsione e alla presentazione del Consuntivo delle spese sostenute da parte delle Associazioni interessate.

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
CONTROLLO DELLE CLASSIFICAZIONI DEGLI ESERCIZI RICETTIVI	Art. 52, comma 8, L.R. 18/06 e s.m.i.	<b>60 gg.</b>

CONCESSIONE DI SOVVENZIONE, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI	Legge 241/90 art. 12 e s.m.i. Regolamento comunale	<b>40 gg.</b>
CONCESSIONE SALE - a pagamento - a uso gratuito	Regolamento comunale	<b>30 gg.</b>

ORDINANZE TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE	Artt. 6, 7 e 21 D. Lgs.30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada)	Art. 2, comma 2 legge 241/90
ORDINANZE PERMANENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE	D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada)	<b>90 gg.</b>
AUTORIZZAZIONI PER COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA	Art. 9 D. Lgs.30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada) Atto G.C. N. 226 del 25.6.2006	Art. 2, comma 2 legge 241/90
NULLA OSTA PER COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA	Art. 9 D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada) Atto G.C. N. 226 del 25.6.2006	Art. 2, comma 2 legge 241/90

NULLA OSTA PER INSTALLAZIONE DI SPECCHI PARABOLICI	D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada) Atto G.C. N. 147 del 29.10.2009	Art. 2, comma 2 legge 241/90
AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO	D. Lgs.15.11.1993 n. 507 D. Lgs.n. 566 del 28.12.1993 Atto C.C. n. 177 del 25.11.1994 e successive integr. E modific	Art. 2, comma 2 legge 241/90
RILASCIO PERMESSI ZONE A TRAFFICO LIMITATO	Regolamento permessi z.t.l. e settori limitrofi	Art. 2, comma 2 legge 241/90

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMINE CONCLUSIONE
GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (criterio di aggiudicazione: <b>prezzo più basso</b> )	D.P.R. n. 554/1999; D.P.R. n. 34/2000; D.P.R. n. 45/2000; D.lgs.n. 163/2006; L. n. 81/2008; L.R. n. 3/2010; Regolamento comunale dei contratti; Codice Civile.	a) <b>90 gg.</b> decorrenti dalla data di scadenza del bando b) <b>180 gg.</b> decorrenti dalla data di scadenza del bando in caso di offerta anomala, per la quale è necessario il contraddittorio con gli interessati. Restano ferme le cause di sospensione del termine previste dalla normativa vigente. Trattasi di procedimento particolarmente complesso; la normativa di legge prevede l'acquisizione di documentazione da parte della p.a., nonché il contraddittorio con l'impresa.
GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (criterio di aggiudicazione: <b>offerta economicamente più vantaggiosa</b> )	D.P.R. n. 554/1999; D.P.R. n. 34/2000; D.P.R. n. 45/2000; D.lgs.n. 163/2006; L. n. 81/2008; L.R. n. 3/2010; Regolamento comunale dei contratti; Codice Civile	<b>180 gg.</b> decorrenti dalla data di scadenza del bando e fermo restando le cause di sospensione del termine previste dalla normativa vigente. Trattasi di procedimento articolato che richiede valutazioni tecniche ed economiche complesse da parte della Commissione e la cui durata dipende anche dal numero dei partecipanti.

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONI E CONTRATTI ANALOGHI (criterio di aggiudicazione: <b>offerta economicamente più vantaggiosa</b> )	D.P.R. n. 554/1999; D.P.R. n. 34/2000; D.P.R. n. 45/2000; D.lgs.n. 163/2006; L. n. 81/2008; L.R. n. 3/2010; Regolamento comunale dei contratti; Codice Civile	<b>180 gg.</b> decorrenti dalla data di scadenza del bando e fermo restando le cause di sospensione del termine previste dalla normativa vigente. Trattasi di procedimento articolato che richiede valutazioni tecniche ed economiche complesse da parte della Commissione e la cui durata dipende anche dal numero dei partecipanti.
INCARICHI PROFESSIONISTI TECNICI AFFIDAMENTO DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00	Regolamento comunale	<b>90 gg.</b> dalla scadenza termine presentazione istanze

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
MOBILITÀ VOLONTARIA E COMANDI	Art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 Regolamento dei concorsi	<b>90 gg.</b> dalla richiesta o dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso
PROCEDIMENTO CONCORSUALE PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO	Art. 35, comma 1 lett. A), D.Lgs. 165/2001	<b>180 gg.</b> dal termine di scadenza del bando di concorso per la presentazione delle domande (procedimento particolarmente complesso articolato in più fasi ivi compresa l'attività di selezione svolta da una commissione giudicatrice che opera secondo tempi prestabiliti a tutela dei partecipanti)
PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE AVVIAMENTO ISCRITTI LISTE DI COLLOCAMENTO	Art. 35, comma 1 lett. B), D.Lgs. 165/2001	<b>90 gg.</b> dall'avvio a selezione dei candidati da parte del Centro per l'impiego
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO A) Da graduatorie B) Assunzione numerica tramite centro per l'impiego C) Assunzione nominativa d'urgenza	Art. 36 D.lgs. 165/2001 D.Lgs 368/2001 - CCNL D.P.C.M. 27.12.1988 - art. 8 co.1 D.P.C.M 27.12.1988 art. 8, co. 4	In caso di accoglimento della richiesta formulata dal servizio: a) <b>45 gg.</b> dalla richiesta b) <b>30 gg.</b> dalla comunicazione dei nominativi c) <b>5 gg.</b> dalla richiesta

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE	L. n. 68/1999; D.P.R. n. 333/2000;	1) riserva del posto in concorso pubblico: vd termine stabilito per procedure concorsuali; 2) assunzione nominativa previa convenzione con la Provincia: termine convenzionalmente stabilito; 3) richiesta numerica all'Ufficio di collocamento obbligatorio: <b>60 gg.</b> dall'avvio a selezione dei candidati
ADOZIONE ATTO COLLOCAMENTO A RIPOSO: 1) Su istanza 2) D'ufficio 3) Motivi di salute	L.724/94 - L.335/95 - L.449/97 l. 243/2004 - 247/2007	1) <b>60 gg.</b> dal ricevimento dell'istanza 2) <b>60 gg.</b> dalla prima comunicazione all'interessato. 3) per quanto riguarda il collocamento a riposo per motivi di salute è previsto un termine di legge di <b>30 gg.</b> decorrente dalla ricezione del verbale di visita medica)
ADOZIONE ATTO DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER SUPERATI LIMITI DI ETÀ	D. Lgs 503/92 - L.198/2006 -	<b>90 gg.</b> dalla manifestazione di volontà dell'interessato

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
CONCESSIONE ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE	Regolamento	<b>60 gg.</b>
CONCESSIONE GONFALONE	Regolamento	<b>60 gg.</b>

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
RATEIZZAZIONE E DILAZIONE DI SOMME DA PAGARE: ICI E ALTRI TRIBUTI;	Regolamento accertamento e riscossione entrate tributarie	<b>45 gg.</b>
SGRAVIO E RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE: A) ICI - tributi soppressi B) TARSU - TOSAP - entrate diverse	L. 296/2006 - Art. 1, comma 164 per i Tributi R.D. 16.03.1942, N. 262 e Regolamento comunale	a) <b>180 gg.</b> per i tributi attesa la particolare complessità delle verifiche, sia interne che esterne, da svolgere (come da vigente normativa) b) <b>90 gg.</b> per le entrate diverse di competenza
RIESAME PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO E DI IRROGAZIONE SANZIONI RELATIVI AI TRIBUTI COMUNALI	Regolamento accertamento e riscossione entrate tributarie (	<b>30 gg.</b>

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
SOSPENSIONE E REVOCA ATTI ESECUTIVI RISCOSSIONE COATTIVA: A) ICI - tributi soppressi B) TARSU - TOSAP - entrate diverse	Regolamento entrate	a) <b>45 gg.</b> b) <b>45 gg.</b>
PUBBLICO INCANTO PER MUTUI	d.lgs. 163/2006	<b>90 gg.</b>
GARE INFORMALI PER MUTUI ED ALTRI PRODOTTI FINANZIARI	d.lgs. 163/2006	<b>60 gg.</b>

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
CAMBIAMENTO NOME E/O COGNOME	Artt. 89 e 90 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 398	<b>40 gg.</b>
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE AD ASSOCIAZIONI E/O SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER FINALITÀ SOCIO-CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE.	Regolamento comunale per la concessione di contributi ,sussidi ed ausili finanziari.	<b>45 gg.</b> dal ricevimento della domanda o regolarizzazione della stessa ( termine riferito alla comunicazione all' interessato dell' accoglimento o meno della richiesta di contributo).
CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE ASSISTENZIALE (ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA, ASSISTENZA ECONOMICA SPECIFICA E ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA)	Art.12 legge n. 241/90	<b>72 gg.</b> dalla presentazione della domanda (termine riferito alla comunicazione all' interessato dell' accoglimento o meno della richiesta di contributo).
ACCESSO AGLI ATTI	Legge 241/90 d.lgs. n. 267/2000 statuto comunale regolamento comunale	<b>30 gg.</b> dalla data di presentazione della domanda

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA	Circolare Ministero dell'Interno K. 28 - 1 del 08/04/1991	<b>180 gg.</b> Procedimento particolarmente complesso in quanto richiede il coinvolgimento di governi e consolati di altre nazioni europee ed extraeuropee
DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA	Legge 5 febbraio 1992, N. 91 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572	<b>180 gg.</b> Procedimento particolarmente complesso in quanto richiede il coinvolgimento di governi e consolati di altre nazioni europee ed extraeuropee

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
RICERCHE STORICHE PER ALBERO GENEALOGICO: RICERCA ELABORATA NELL'ARCHIVIO STORICO ANAGRAFICO E DI STATO CIVILE E RICOSTRUZIONE DETTAGLIATA DEI DOCUMENTI A MEZZO CARTACEO E COMPUTER.	D.P.R. 396/2000 Legge 223/1989	<b>90 gg.</b>
ISCRIZIONE ANAGRAFICA SU ISTANZA DI PARTE DI CITTADINO ITALIANO PROVENIENTE DA ALTRO COMUNE O DA IRREPERIBILITA' O DA AIRE	D.P.R. 223/1989 REGOLAMENTO ANAGRAFICO	<b>90 gg.</b>
ISCRIZIONE ANAGRAFICA SU ISTANZA DI PARTE DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO PROVENIENTE DALL'ESTERO O DA ALTRO COMUNE O DA IRREPERIBILITA' O DA MANCATO RINNOVO DIMORA ABITUALE	D.P.R. 223/1989 REGOLAMENTO ANAGRAFICO	<b>90 gg.</b>
ISCRIZIONE ANAGRAFICA SU ISTANZA DI PARTE DI CITTADINO COMUNITARIO PROVENIENTE DALL'ESTERO O DA ALTRO COMUNE O DA IRREPERIBILITA' O DA MANCATO RINNOVO DIMORA ABITUALE, CON O SENZA IL RELATIVO RILASCIO DELL'ATTESTATO DI SOGGIORNO TEMPORANEO E PERMANENTE	D.P.R. 223/1989 REGOLAMENTO ANAGRAFICO D.LGS 30/2007	<b>90 gg.</b>
ISCRIZIONE ANAGRAFICA D'UFFICIO DI CITTADINO ITALIANO O STRANIERO PROVENIENTE DA ALTRO COMUNE	D.P.R. 223/1989 REGOLAMENTO ANAGRAFICO	<b>90 gg.</b>
ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVVEDIMENTO FINALE NEGATIVO	D.P.R. 223/1989 REGOLAMENTO ANAGRAFICO L. 241/1990	<b>90 gg.</b>
ISCRIZIONE ANAGRAFICA NELLO SCHEDARIO DEI TEMPORANEI	D.P.R. 223/1989 REGOLAMENTO ANAGRAFICO D.LGS. 30/2007 L.90/2009	<b>30 gg.</b>
CANCELLAZIONE SU ISTANZA DI PARTE PER EMIGRAZIONE ALL'ESTERO DI CITTADINO STRANIERO	D.P.R. 223/1989 REGOLAMENTO ANAGRAFICO	<b>90 gg.</b>
CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE SU ISTANZA DI PARTE	D.P.R. 223/1989 REGOLAMENTO ANAGRAFICO	<b>90 gg.</b>
NUMERAZIONE CIVICA PER AGIBILITA'	LEGGE 24.12.1954 N. 1228 D.P.R. 30.05.1989 N. 223	<b>45 gg.</b> dal ricevimento della istanza inviata dall'ufficio abitabilità

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
NUMERAZIONE CIVICA PER CAMBIO DI RESIDENZA	LEGGE 24.12.1954 N. 1228 D.P.R. 30.05.1989 N. 223	<b>30 gg.</b> Dall'istanza dell'interessato
RILASCIO AUTOIRIZZ. ALLA CREMAZ. SU ISTANZA DI FAMILIARI AVENTI TITOLO O RELATIVE A PERSONA ISCRITTA AD UN ASSOCIAZ. PER LA CREMAZ.	- D.P.R. 396/2000 - REGOLAM. POLIZIA MORTUARIA - CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL REGOLAM. DI POLIZIA MORT. - L. 130/2001	Art. 2, comma 2 legge 241/90
RILASCIO AUTORIZZ. ALL' AFFIDAMENTO DELL' URNA CINERARIA SU ISTANZA DEI FAMILIARI AVENTI TITOLO	- D.G.R. 603/2005 - D.G.R. 192/2008 - L. 130/2001	Art. 2, comma 2 legge 241/90
RICEZIONE E GESTIONE RECLAMI	L. 241/90 e s.m.; D.Lgs. n. 267/2000;	Art. 2, comma 2 legge 241/90
ACCESSO ATTI	L. 241/90 e s.m.i; D.Lgs. n. 267/2000;	<b>30 gg.</b>
ISCRIZIONE AIRE PER ESPATRIO ALL'ESTERO	Legge 470 del 27/10/1988 e successive modificazioni	<b>90 gg.</b>
ISCRIZIONE AIRE PER TRASCRIZIONE NASCITA	Legge 470 del 27/10/1988 e successive modificazioni	90 gg.
ISCRIZIONE AIRE PER ACQUISTO CITTADINANZA	Legge 470 del 27/10/1988 e successive modificazioni	90gg.
ISCRIZIONE AIRE PER CESSATA IRREPERIBILITÀ	Legge 470 del 27/10/1988 e successive modificazioni	90gg.
ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DA AIRE ALTRO COMUNE	Legge 470 del 27/10/1988 e successive modificazioni	90gg.
CANCELLAZIONI AIRE PER RIMPATRIO A CORCIANO SU RICHIESTA	Legge 470 del 27/10/1988 e successive modificazioni	90gg.
CANCELLAZIONE AIRE PER RIMPATRIO IN APR O AIRE DI ALTRO COMUNE	Legge 470 del 27/10/1988 e successive modificazioni	90gg.
CANCELLAZIONE AIRE PER PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA	Legge 470 del 27/10/1988 e successive modificazioni	90gg.

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
CANCELLAZIONE AIRE PER IRREPERIBILITÀ SU ISTANZA DI PARTE	Legge 470 del 27/10/1988 e successive modificazioni	<b>180 gg.</b> Trattasi di procedimento complesso in quanto la richiesta di cancellazione per irreperibilità che arriva da un consolato può avere cause diverse: 1. se si tratta di irreperibilità dovuta ad un rientro in Italia, occorre attivarsi mettendosi in contatto con l'interessato per sollecitare la pratica anagrafica di iscrizione in APR 2. se si tratta di irreperibilità dovuta al cambio di circoscrizione consolare, occorre attivarsi cercando di rintracciare un parente che possa mettersi in contatto con il presunto irreperibile per invitarlo a recarsi presso il nuovo consolato a richiedere l'iscrizione nell'anagrafe consolare, in questo caso la pratica resta aperta anche per molti mesi. 3. se non viene individuato il motivo per cui il soggetto è stato dichiarato irreperibile e non si riesce a contattare alcun familiare di norma si attendono 60 giorni e poi si provvede alla cancellazione per irreperibilità.
VARIAZIONE DI STATO CIVILE	Legge 470 del 27/10/1988 e successive modificazioni	Art. 2, comma 2 legge 241/90
VARIAZIONE INDIRIZZO - SCISSIONE FAMIGLIE - RIUNIFICAZIONE FAMIGLIE	Legge 470 del 27/10/1988 e successive modificazioni	Art. 2, comma 2 legge 241/90

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
CONTROLLO IN MATERIA DI SICUREZZA DI IMPIANTI TECNICI	D.M. 37/2008; L. 10/1991; d.lgs. 192/05; d.lgs. 311/06; L. 267/2000	<b>60 gg.</b>
DEROGA PER LO SCARICO A TETTO DEI FUMI	D.P.R. 412/1993; D.M. 59/09; D.P.R. 551/1999	<b>90 gg.</b>

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
ORDINANZE MANUTENZIONE STRADE VICINALI	D. Lgt. N. 1446/1918 e Codice della Strada	<b>90 gg.</b>

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
CLASSIFICAZIONE E DECLASSAMENTO STRADE VICINALI	D. Lgt. N. 1446/1918	<b>90 gg.</b>
CLASSIFICAZIONE E DECLASSAMENTO STRADE COMUNALI	D.P.R. n. 495/1992 Reg. att.Codice della Stada.	<b>90 gg.</b>

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
APPOSIZIONE VINCOLO ESPROPRIATIVO AVVIO / DELIBERA DI ADOZIONE	D.P.R. 327/2001 artt . 10, 11,19 D.P.R. 327/2001 art. 9	<b>180 gg.</b> (*) (*) il termine è motivato dal fatto che trattasi di procedimenti complessi che coinvolgono soggetti esterni all'amministrazione, comportano la valutazione comparativa dell'interesse pubblico e privato in forme tecniche articolate, anche mediante valutazioni rimesse ad Organi terzi (Agenzia del Territorio, Commissione Espropri), e si articolano in sub procedimenti con contraddittorio. Per tali ragioni è stato quasi sempre indicato il termine massimo di 180 giorni
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ AVVIO / DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO	D.P.R. 327/2001 artt 12, 13, 16,17	<b>180 gg.</b> (*)
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ AVVIO / DELIBERA ADOZIONE PIANO URBANISTICO	D.P.R. 327/2001 artt 12, 13, 16,17	<b>180 gg.</b> (*)
DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIA RICHIESTA RUP (FRAZIONAMENTI) / DECRETO	D.P.R. 327/2001 art.20	<b>180 gg.</b> (*)
COLLEGIO ARBITRALE ISTANZA / NOMINA EX ART.21, C.3	D.P.R. 327/2001 art . 21, C.3	<b>90 gg.</b>
DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ PROVVISORIA + ESPROPRIO RICHIESTA RUP (FRAZIONAMENTI) / DECRETO	D.P.R. 327/2001 art.22	<b>90 gg.</b>
DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ PROVVISORIA E OCCUPAZIONE ANTICIPATA RICHIESTA RUP (FRAZIONAMENTI) / DECRETO	D.P.R. 327/2001 art.20	<b>90 gg.</b>

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
DECRETO DI ESPROPRIO O SERVITÙ EFFICACIA P.U. / DECRETO	D.P.R. 327/2001 art . 23,24	<b>5 ANNI</b> per legge
ACQUISIZIONE SANANTE AVVIO / PROVVEDIMENTO	D.P.R. 327/2001 art . 43	<b>180 gg.</b> (*)
RETROCESSIONE ISTANZA DEFINITIVA ART. 47,C.2 / DECRETO RETROCESSIONE	D.P.R. 327/2001 art . 47,48	<b>180 gg.</b> (*)
OCCUPAZIONE TEMPORANEA EXTRA ESPROPRIO AVVIO / DECRETO OCCUPAZIONE	D.P.R. 327/2001 art.49,50	<b>90 gg.</b>
PROCEDIMENTO UNICO PER INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE ISTANZA / PROVVEDIMENTO	D.P.R. 327/2001 art. 52 quater	<b>180 gg.</b> per legge
ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	r.d. n. 54 del 17.6.1909 l. n. 783 del 24.12.1908 Reg. comunale per la vendita di beni immobili	<b>180 gg.</b> Procedimento complesso che coinvolge soggetti esterni all'amministrazione, comporta la valutazione comparativa dell'interesse pubblico e privato in forme tecniche articolate, anche mediante valutazioni rimesse ad Organi terzi (Agenzia del Territorio, Commissione Espropri), e si articola in sub procedimenti con contraddittorio.
CONCESSIONE IN USO DI BENI DEMANIALI	Art. 823 c.c. Reg. comunale per la concessione in uso dei beni demaniali	<b>90 gg.</b>
ASSEGNAZIONE IN COMODATO / CONCESSIONE DI IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	Reg. comunale per l'assegnazioni di locali comunali alle Associazioni	<b>90 gg.</b>
RETROCESSIONE 1) DALL'ISTANZA AL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O RIGETTO 2) DAL PAGAMENTO DEL PREZZO AL DECRETO DI RETROCESSIONE	D.P.R. 327/2001 artt. 46 e 47	1) <b>90 gg.</b> 2) <b>60 gg.</b>
CONCESSIONI CIMITERIALI PER: A) DECESSI GIORNALIERI B) MANUFATTI E TERRENI SU PRENOTAZIONE	a) e b) D.P.R. n. 285/1990, Reg. comunale di Polizia Mortuaria, deliberazioni varie	a) entro <b>30 gg.</b> dalla richiesta b) entro <b>60 gg.</b> dalla convocazione (per concessioni soggette alla formalità della registrazione il termine è da intendersi per la trasmissione delle medesime

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
REVOCA DI CONCESSIONI CIMITERIALI	Reg. comunale di Polizia Mortuaria	<b>180 gg.</b> dalla comunicazione di avvio del procedimento (Il termine è motivato dalla necessità di dare la possibilità di presentare controdeduzioni ai concessionari colpiti da revoca e ai necessari tempi di valutazione delle stesse)
ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE SALME DI PERSONE DECEDUTE DA PIÙ DI 20 ANNI	D.P.R. n. 285/1990, D.P.R. n. 254/2003,	<b>90 gg.</b>

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
INAGIBILITÀ DEGLI IMMOBILI PER PROBLEMI IGIENICO-SANITARI: ADOZIONE PROVVEDIMENTI ORDINATORI	Regolamento edilizio comunale	<b>90 gg.</b>
CONTROLLO INQUINAMENTO ACUSTICO: ADOZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ORDINATORI	L. 447/95	<b>90 gg.</b>
CONTROLLO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO: ADOZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ORDINATORI	D.Lgs. 259/2003	<b>90 gg.</b>
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'EMUNGIMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE PER USO DOMESTICO	Regolamento comunale	<b>90 gg.</b>
CONTROLLO SU ABBANDONO DL RIFIUTI E DISCARICHE ABUSIVE: ADOZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ORDINATORI	D.LGS. N. 152/06	<b>90 gg.</b>
CLASSIFICAZIONE ATTIVITÀ INSALUBRI	T.U.L.L.S.S. 1265/1934	<b>90 gg.</b>

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
PIANO REGOLATORE GENERALE	Legislazione urbanistica nazionale e regionale in particolare la L.R. 11/05	<b>120 gg.</b> per l'adozione del PRG da parte del C.C. dalla chiusura della Conferenza di copianificazione ex art. 9 e 10 L.R. 11/05 o dalla ratifica dell'accordo di cui all'art. 11 della L.R.11/05. L'approvazione del PRG da parte del C.C. avviene secondo la procedura prevista dagli artt. 13, 14, 15 e 16 della L.R. 11/05

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE	Legislazione urbanistica nazionale e regionale in particolare la L.R. 11/05	Una volta avviato il procedimento i termini sono fissati dalla legge regionale 11/05 (art. 18) secondo la specificità delle varianti

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA O MISTA Dalla presentazione della proposta di piano da parte del privato alla delibera di consiglio comunale di approvazione dello stesso, unitamente alla convenzione.	Legge n. 1150/42, art. 28 come modificato dall'art. 8 della L. n. 765/67 Legge regionale n. 31/97 titolo II e III (art. 15-29) e art. 31 (norma transitoria) Legge regionale 18/08/1989 n. 26 art. 9 Legge regionale n.11/2005 Norme di attuazione del P.R.G. Regolamento Edilizio	<b>90 gg.</b> a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata da tutti gli elaborati previsti dalle relative normative; tale termine, in caso di richiesta di documentazione integrativa, decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta (art. 24, commi 13 e 14, L.R. 11/2005). Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta il termine di <b>90 gg.</b> decorre dalla data in cui tali atti sono acquisiti.
PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA Dalla delibera di consiglio comunale di adozione a quella di approvazione.	Legge n. 17/8/42 n. 1150 artt. Da 13 a 16 Legge regionale n. 31/97, titolo II e III (artt. 15-29 ) e art. 31 (norma transitoria) L.R. 18/8/89 art. 9 Legge Regionale n. 11/2005 Norme di attuazione del P.R.G. Regolamento Edilizio	Ai sensi dell'art. 24 , comma 15 della L.R. n. 11/2005 i piani attuativi di iniziativa pubblica sono predisposti entro centottanta giorni ( <b>180 gg.</b> ) dalla data in cui si ha formalmente l'impegno di procedere alla loro redazione; l'adozione deve avvenire entro i successivi novanta giorni ( <b>90 gg.</b> ); l'approvazione deve intervenire nei quarantacinque giorni ( <b>45 gg.</b> ) successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, le opposizioni e le repliche.
PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL P.R.G. – PARTE OPERATIVA Dalla delibera consiliare di adozione alla deliberazione di consiglio comunale di approvazione o di ratifica dell'accordo di programma.	Legge regionale n. 31 /97 , commi 3 e ss. Normativa specifica indicata ai procedimenti Piano particolareggiato di esecuzione Piano di recupero di iniziativa privata D.Lgs. n. 267/2000 art. 42 PEEP ex L. 167/1962	Nei termini di legge fissati dall'art. 24 commi 13, 14, 15 e 16 della L.R. n. 11/2005.

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
ATTUAZIONE DEI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (INIZIATIVA COMUNALE)	Legge 18/04/1962 n. 167 Legge 22/10/1971 n. 865 Legge 01/11/1965 n. 1179 art. 12 Legge 17/02/1992 n. 179 art.20 come modificato dall'art. 3 della L.28/01/1984 n. 85 L. 28/12/1995 n. 549 art. 3 come modificato dalla L.23712/1996 n. 662 art. 3, commi 60-63 Legge regionale n.23/2003 Legge regionale n. 11/2005	Nei termini di legge fissati dall'art. 24 comma 15 della L.R. n. 11/2005.

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
PERMESSI A COSTRUIRE	L.R. n. 1/2004 e successive modifiche ed integrazioni Regolamento edilizio Norme di attuazione del P.R.G. L.R. n. 13/2008	<b>105 gg.</b> , salvo interruzioni dei termini in caso di documentazione incompleta TERMINE EX LEGE
PERMESSI A COSTRUIRE ART. 18 L.R. N. 1/2004	L.R. n. 1/2004 e successive modifiche ed integrazioni Regolamento edilizio Norme di attuazione del P.R.G. L.R. n. 13/2008	<b>30 gg.</b> TERMINE EX LEGE
DINIEGO DI PERMESSO DI COSTRUIRE	L.R. n. 1/2004 e successive modifiche ed integrazioni Regolamento edilizio Norme di attuazione del P.R.G. L.R. n. 13/2008	<b>105 gg.</b> TERMINE EX LEGE
DENUNCE INIZIO ATTIVITÀ	L.R. n. 1/2004	<b>30 gg.</b> In caso di interventi ricadenti in area sottoposta a vincolo ambientale la cui tutela compete alla stessa amministrazione comunale il termine di <b>30 gg.</b> decorre dalla ricezione del parere emesso dal Soprintendente. TERMINE EX LEGE
ORDINE MOTIVATO DI NON EFFETTUARE I LAVORI	L.R. n. 1/2004	<b>30 gg.</b> TERMINE EX LEGE

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMINE CONCLUSIONE
AUTORIZZAZIONI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE	Art. 146 D.lgs. n. 42/2004 e s. m. e i. L.R. n. 1/2004 L.R. n. 21/2004 Regolamento edilizio Norme di attuazione del P.R.G.	<b>40 gg.</b> dalla ricezione dell'istanza alla trasmissione al Soprintendente per acquisizione parere vincolante. <b>20 gg.</b> dal ricevimento del parere del Soprintendente all'emissione del provvedimento finale. TERMINE EX LEGE
PIANO DI RECUPERO AL DI FUORI DEI CENTRI STORICI (DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO DA PARTE DEL PRIVATO ALLA DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE DEL PIANO STESSO UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE)	L. 457/78 e s. m. e i. L.R. n. 11/2005 titolo III, capo I Regolamento edilizio Norme di attuazione del P.R.G.	<b>90 gg.</b> a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata da tutti gli elaborati previsti dalle normative; tale termine, in casi di richiesta di documentazione integrativa, decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta ( art. 24, commi 13 e 14 L.R. n. 11/2005). Qualora vi sia la necessità di acquisire pareri preventivi o nulla osta il termine di 90 gg. decorre dalla data di acquisizione degli stessi. TERMINE EX LEGE
PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA NEL CENTRO STORICO DI CORCIANO E NEI CENTRI MINORI (DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO DA PARTE DEL PRIVATO ALLA DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE DEL PIANO STESSO UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE)	L. 457/78 e s. m. e i. L.R. n. 11/2005 titolo III, capo I L.R. n. 12/2008 Regolamento edilizio Norme di attuazione del P.R.G.	<b>90 gg.</b> a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata da tutti gli elaborati previsti dalle normative; tale termine, in casi di richiesta di documentazione integrativa, decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta ( art. 24, commi 13 e 14 L.R. n. 11/2005). Qualora vi sia la necessità di acquisire pareri preventivi o nulla osta il termine di 90 giorni decorre dalla data di acquisizione degli stessi. TERMINE EX LEGE

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMINE CONCLUSIONE
SUAP - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO	D.P.R. 447/98 D.P.R. 440/00 D.LGS. 112/08 L. 133/058 Regolamento SUAP	<b>90 gg.</b> a decorrere dall'avvio del procedimento e con la documentazione completa ai sensi art. 4 del D.P.R. 447/98. TERMINE EX LEGE <b>150 gg.</b> ai sensi art. 5 del D.P.R. 447/98. I termini si interrompono in caso di VIA o VAS per riprendere una volta conclusi i suddetti procedimento (endoprocedimenti). TERMINE EX LEGE
CERTIFICATO DI AGIBILITÀ	L.R. n. 1/2004	<b>30 gg.</b> TERMINE EX LEGE
ORDINANZE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI ABUSIVI IN CORSO	L.R. n. 1/2004 L.R. n. 21/2004	<b>Immediatamente</b> da segnalazione abuso edilizio. Tale provvedimento costituisce, inoltre, avvio del procedimento ai sensi della L. n. 15/2005. Il provvedimento va trasmesso immediatamente anche alla Provincia. TERMINE EX LEGE
ORDINANZE DI RIMOZIONE O DEMOLIZIONE E REMISSIONE IN PRISTINO	L. n. 47/85 cap. I L.R. n. 1/2004 L.R. n. 21/2004	Entro <b>45 gg.</b> dall'avvenuta segnalazione dell'abuso edilizio. Da un minimo di 15 ad un massimo di 45 giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori. L'ordinanza di demolizione deve essere adottata entro 30 giorni dalla segnalazione ed in caso in caso di inerzia del Comune protrattasi per 15 giorni la Provincia invita il Comune ad adempiere nei successivi 30 giorni ed in caso di ulteriore inadempimento la Provincia procede alla nomina di un commissario ad acta. TERMINE EX LEGE
ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA	L.R. n. 1/2004 L.R. n. 21/2004	<b>30 gg.</b> TERMINE EX LEGE
ATTESTATO RISPONDENZA ALLOGGIO	L.R. n. 33 del 23.12.1996 Calcolo superfici, vani convenzionali e consistenza nuclei familiari L.R. n. 23 del 28.11.2003 b Calcolo superfici, vani convenzionali e consistenza nuclei familiari	<b>30 gg.</b> dalla richiesta TERMINE EX LEGE

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
RIMBORSO ONERI CONCESSORI	L.R. n. 1/2004	<b>90 gg.</b> dalla richiesta di rimborso oneri. Il mancato svolgimento dell'esercizio di attività edificatoria comporta l'obbligo giuridico per il Comune di restituire le somme versate a titolo di contributo di costruzione. Il provvedimento finale è la Determinazione Dirigenziale di rimborso con impegno e liquidazione della spesa.

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TIPOLOGIA "A"	Art 28 D.Lgs. 114/98 Artt. 5 e 6 L.R.U. 6/2000 e s.m.i.	<b>60 gg.</b>
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TIPOLOGIA "B"	Art 28 D.Lgs. 114/98 Art. 8 L.R.U. 6/2000 e s.m.i.	<b>90 gg.</b>
CONCESSIONE POSTEGGIO NEI MERCATI GIORNALIERI/SETTIMANALI	Art 28 D.Lgs. 114/98 Art. 5 L.R.U. 6/2000 e s.m.i.	<b>60 gg.</b>
AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO O SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO O SCAMBIO	Art. 28 D.L.gs. 114/98 Art. 13 L.R.U. 6/2000 e s.m.i.	<b>60 gg.</b>
CONCESSIONE POSTEGGI NELLE FIERE	Art. 28 D.Lgs. 114/98 Art. 15 L.R.U. 6/2000 e s.m.i.	<b>60 gg.</b> il periodo è calcolato dal termine ultimo per la presentazione delle domande alla data di approvazione della graduatoria
AUTORIZZAZIONE STAGIONALE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	Art. 28 D.L.gs. 114/98 Art. 2 L.R.U. 6/2000 e s.m.i.	<b>60 gg.</b>
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	Art. 2, comma 1, lett. l) L.R. n. 6/2000 e s.m.i.	<b>60 gg.</b>
CONCESSIONI POSTEGGIO NEI MERCATI A PRODUTTORI AGRICOLI	Art. 28 D.L.gs. 114/98 Art. 6 L.R.U. 6/2000 e s.m.i.	<b>60 gg.</b>
RINNOVO CONCESSIONE DECENNALE	Art. 28 D.L.gs. 114/98 Art. 6 L.R.U. 6/2000 e s.m.i.	<b>90 gg.</b>

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE LOCALI AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL CALENDARIO COMUNALE.	L.R.U. 6/97, come modificata da L.R. 15/2010	<b>60 gg.</b> il periodo è calcolato dal termine ultimo per la presentazione della domanda al Comune: 30 novembre al termine ultimo per la trasmissione del calendario delle manifestazioni fieristiche locali alla Regione: 31 gennaio
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TIPOLOGIA "A". REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TIPOLOGIA "B". DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO O BOX.	Art. 29 D.L.gs. 114/98 Art. 9 L.R.U. 6/2000 e s.m.i.	<b>60 gg.</b>
ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	Reg. com.	<b>60 gg.</b>
AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI VARIE	Legge n. 287/91	<b>30 gg.</b>
AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, CON CARATTERE PERMANENTE E CON VALIDITÀ SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE	Art. 19 D.P.R. n. 616/77 Art. 69 T.U.L.P.S. n. 773/31 Legge n. 337/68 Art. 46, comma 7 D.Lgs n. 112/98 D.M.I. 18 maggio 2007	<b>30 gg.</b>
REGISTRAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO COMUNALE ALLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	D.M.I. 18 maggio 2007	<b>60 gg.</b>
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE ALL'ESERCIZIO DI SINGOLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	Art. 19 D.P.R. n. 616/77 Art. 69 T.U.L.P.S. n. 773/31 Legge n. 337/68 Art. 46, comma 7 D.Lgs n. 112/98 Regolamento	<b>30 gg.</b>
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI PARCHI DI DIVERTIMENTO CON ATTRAZIONI E ATTIVITA' DI CUI ALL'ELENCO MINISTERIALE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	Art. 19 D.P.R. n. 616/77 Artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. n. 773/31 e relativo regolamento di esecuzione n. 635/40 Legge n. 337/68 D.P.R. n. 407/94 D.M.I. n. 18 maggio 2007	<b>60 gg.</b>

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
AUTORIZZAZIONE PER APERTURA E TRASFERIMENTO LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO (DISCOTECHE, SALE DA BALLO NIGHTS, AUDITORIUM, ECC...)	Art. 19 D.P.R. n. 616/77 Artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. n. 773/31 e relativo regolamento di esecuzione n. 635/40 D.P.R. n. 407/94	<b>60 gg.</b>
AUTORIZZAZIONE PER APERTURA E TRASFERIMENTO SALE PUBBLICHE PER GIOCHI LECITI	Art. 19 D.P.R. n. 616/77 Art. 86 del T.U.L.P.S. n. 773/31 D.P.R. n. 407/94	<b>60 gg.</b>
AUTORIZZAZIONE PER APERTURA PISCINE PUBBLICHE	Art. 19 D.P.R. n. 616/77 Art. 80 e 86 T.U.U.L.P.S. n. 773/31	<b>30 gg.</b>
AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE (PIANO BAR) PRESSO ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	Art. 19 D.P.R. n. 616/77 Art. 69 T.U.L.P.S. n. 773/31	<b>30 gg.</b>
AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO ALL'INTERNO DI LOCALI O IN LUOGHI ALL'APERTO CON UTILIZZO DI STRUTTURE PER LO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO	Art. 19 D.P.R. n. 616/77 Artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. n. 773/31 e relativo regolamento di esecuzione n. 635/40	<b>60 gg.</b>
AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO IN LUOGHI ALL'APERTO SENZA L'UTILIZZO DI STRUTTURE PER LO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO	Art. 19 D.P.R. n. 616/77 Art. 68 del T.U.L.P.S. n. 773/31 e relativo regolamento di esecuzione n. 635/40 D.M.I. 18 agosto 1996	<b>30 gg.</b>
AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ISTRUTTORE E DIRETTORE DI TIRO A SEGNO	Art. 31 legge n. 110/75 Art. 163 del D.Lgs n. 112/98	<b>30 gg.</b>
AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DEL MESTIERE DI FOCHINO	Art. 27 del D.P.R. n. 502/56 Art. 163 del D.Lgs n. 112/98	<b>30 gg.</b>
AUTORIZZAZIONI ALLA VENDITA DI STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO	Art. 37 T.U.L.P.S. n. 773/31 Art. 163 del D.Lgs n. 112/98	<b>30 gg.</b>
PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE VENDITA COSE ANTICHE/USATE	Art. 126 T.U.L.P.S. n. 773/31 D.P.R. n. 311/01	<b>30 gg.</b>

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI AGENZIA D'AFFARI PER CONTO TERZI NON CONFORME E RIMOZIONE DEI SUOI EFFETTI	Art. 115 T.U.L.P.S. n. 773/31 Art. 19, c. 3 legge n. 241/90	<b>30 gg.</b>
DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE, IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE E GESTIONE, ANCHE INDIRETTA, DI APPARECCHI DA GIOCO LECITI NON CONFORME E RIMOZIONE DEI SUOI EFFETTI	Art. 86 T.U.L.P.S. n. 773/31 Art. 19, c. 3 legge n. 241/90	<b>30 gg.</b>
DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO LECITI NON CONFORME E RIMOZIONE DEI SUOI EFFETTI	Art. 86 T.U.L.P.S. n. 773/31 Art. 19, c. 3 legge n. 241/90	<b>30 gg.</b>
SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	T.U.L.P.S. n. 773/31	<b>60 gg.</b>
AUTORIZZAZIONE APERTURA PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	T.U.L.P.S. n. 773/1931 legge n. 287/1991 legge regionale n. 15/2010 D. lgs. N. 59/2010	<b>60 gg.</b>
PUBBLICI ESERCIZI - RICHIESTE SOSPENSIONI ATTIVITA' OLTRE DODICI MESI	legge n. 287/1991	<b>60 gg.</b>
PUBBLICI ESERCIZI - ATTIVITA' RICETTIVE. RICHIESTE PROROGA ATTIVAZIONE/SOSPENSIONE	legge n. 287/1991 Legge n. 18/2006	<b>60 gg.</b>
PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO ESERCIZIO, ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE IN LUOGHI NON APERTI AL PUBBLICO, ATTIVITÀ RICETTIVE ALBERGHIERE, ATTIVITÀ RICETTIVE EXTRALBERGHIERE, AGRITURISMO	T.U.L.P.S. n. 773/1931 legge n. 287/1991 legge n. 135/2001 legge regionale n. 18/2006 legge regionale n. 28/1997 legge regionale n. 15/2010	<b>60 gg.</b>
AUTORIZZAZIONE PER PROROGA TERMINE INIZIO ATTIVITÀ O PER SOSPENSIONE ATTIVITÀ MEDIA STRUTTURA DI VENDITA OLTRE UN ANNO	Art. 22 decreto legislativo 114/98 L.R.24/99 Art.12 "criteri per la gestione delle procedure.." allegato sub 3)	<b>90 gg.</b>

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
AUTORIZZAZIONE PER PROROGA TERMINE SOSPENSIONE ATTIVITÀ GRANDE STRUTTURA DI VENDITA OLTRE UN ANNO	Art.22, comma 4 lett. a) e b) decreto legislativo 114/98	<b>90 gg.</b>
AUTORIZZAZIONE PER PROROGA ATTIVAZIONE GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	Art. 13, comma 2, L.R.24/99 e s.m.i.	<b>90 gg.</b>
ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI VICINATO E MEDIE / GRANDI STRUTTURE DI VENDITA (provvedimento sanzionatorio)	Art. 22, comma 2, decreto legislativo 114/98 –Art.47 L.R.24/99 e s.m.i.	<b>90 gg.</b>
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M1 E M2	Art.8 D.Lgs. 114/98 e s.m.i.	<b>90 gg.</b>
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M3 E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	Artt. 8 e 9 D.Lgs. 114/98 e s.m.i. art. 18 L.R. 24/99 e s.m.i	<b>155 gg.</b> Termine previsto per legge (Art. 18 L.R. 24/99 e s.m.i.)
REVOCA AUTORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	Art. 22, comma 4, decreto legislativo 114/98; Art.12 "criteri per la gestione delle procedure.." allegato sub 3) Atto C.C. n.118 del 14.07.2003; art.47, comma 4 L.R.24/99 e s.m.i.	<b>90 gg.</b>
ORDINANZA DI CHIUSURA MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA( PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO)	Art. 22, comma 6 decreto lgs.114/98;	<b>90 gg.</b>
ORDINANZA DI CHIUSURA ESERCIZI DI VICINATO (PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO)	Art. 22, commi 5 e 6, decreto lgs.114/98;	<b>90 gg.</b>
AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ ESTERNA PERMANENTE.	Art. 23 D.Lgs. 285/92 e s.m.i., Art. 47 e ss. D.P.R. 495/92 e s.m.i. ed artt. 14 e ss.	<b>60 gg.</b>
AUTORIZZAZIONI PER LA MODIFICA DI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ ESTERNA PERMANENTE.	Art. 23 D.Lgs. 285/92 e s.m.i., rt. 47 e ss. D.P.R. 495/92 e s.m.i. ed artt. 14 e ss.	<b>60 gg.</b>

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
RINNOVO AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ ESTERNA PERMANENTE.	Art. 23 D.Lgs. 285/92 e s.m.i., rt. 47 e ss. D.P.R. 495/92 e s.m.i, artt. 14 e ss.	<b>60 gg.</b>
AUTORIZZAZIONE PER VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA: PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E/O PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI	d.lgs.170/200 art.7 comma 1; deliberazione C.C. n. 28 del 17.02.2003; Atto C.R. n. 309/2003 "indirizzi regionali..."	<b>60 gg.</b>
REVOCA AUTORIZZAZIONE – PROROGA INIZIO ATTIVITÀ E/O SOSPENSIONE PER VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA		<b>60 gg.</b>
AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO NUOVO IMPIANTO CARBURANTI AD USO PUBBLICO	D.Lgs. n.32/1998 e s.m.i. ; L.R. 13/2003 e s.m.i; Reg.Reg. 12/2003; Del. G.R. n.1505/2003; Legge 133/2008 art. 83/bis.	<b>90 gg.</b>
AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO NUOVO IMPIANTO CARBURANTI AD USO PRIVATO, PER NATANTI DA DIPORTO E AEROMOBILI AD USO PUBBLICO	D.Lgs. n.32/1998 e s.m.i. ; L.R. 13/2003 e s.m.i; Reg.Reg. 12/2003; Del. G.R. n.1505/2003; Legge 133/2008 art. 83/bis.	<b>90 gg.</b>
COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTI	Art. 5 D.Lgs. n.32/1998 e s.m.i. ; L.R. 13/2003 e s.m.i; Art. 12 Reg.Reg. 12/2003.	<b>60 gg.</b>
AUTORIZZAZIONE PER PROROGA DEL TERMINE DI ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO CARBURANTI	L.R. 13/2003 e s.m.i., in particolare art. 7.	<b>90 gg.</b>
AUTORIZZAZIONE PER SOSPENSIONE O PER PROROGA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPIANTO CARBURANTI.	L.R. 13/2003 e s.m.i; Reg.Reg. 12/2003 in particolare art.10.	<b>90 gg.</b>
ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPIANTO CARBURANTI	D.Lgs. n.32/1998 e s.m.i. ; L.R. 13/2003 e s.m.i; Reg.Reg. 12/2003; Del. G.R. n.1505/2003;	<b>90 gg.</b>
REVOCA AUTORIZZAZIONE IMPIANTO CARBURANTI	D.Lgs. n.32/1998 e s.m.i. ; L.R. 13/2003 e s.m.i; Reg.Reg. 12/2003.	<b>90 gg.</b>

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
SOSPENSIONE PER L'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTI.	L. 23/12/1970; L. 14/02/1963 n. 161; L. 08/08/1985 n. 443 e s.m.i.;L. 1/1990; Legge 241/90 e s.m.i.; Legge 174/2005; Legge 40/2007; L. R. n.12/2009; L.R. 15/2010.	<b>60 gg.</b>
DECADENZA PER L'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTI.	L. 23/12/1970; L. 14/02/1963 n. 161; L. 08/08/1985 n. 443 e s.m.i.;L. 1/1990; Legge 241/90 e s.m.i.; Legge 174/2005; Legge 40/2007; L. R. n.12/2009; L.R. 15/2010.	<b>60 gg.</b>
PATENTE DI ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI	R.D. 09/01/1927 N.147; D.P.R. 10/06/1965 n.854; Delibera G.R. 11/11/1986 n.6932;	<b>30 gg.</b> decorrenti dalla data di trasmissione del certificato di idoneità da parte della Prefettura
PROCEDIMENTI DI REVOCA E DECADENZA RIFERITI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE AVVIATE CON LA PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ EX ART. 19 L. 241/90	D. Lgs. N. 59/2010	<b>60 gg.</b>

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA DI ACCESSI	D. Lgs. 285/92 D.P.R. 495/92 e s.m.i. D. Lgs. 507/93	<b>90 gg.</b>
CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE	D. Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92 e s.m.i. D. Lgs. 507/93	<b>90 gg.</b>
AUTORIZZAZIONE FERMATE SERVIZI DI TRASPORTO SU STRADA	D.lgs. 422/97, L.R. 37/98 D.Lgs. 267/2000 -	<b>45 gg.</b>
NULLA OSTA IMMATRICOLATIVI VEICOLI SERVIZI DI TRASPORTO SU STRADA	D. Lgs. 285/92 - D.P.R. 495/92 e successive modificazioni D.Lgs. 267/2000	<b>30 gg.</b>

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
RILASCIO LICENZE TAXI E AUTORIZZAZIONI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE PER AUTOVETTURE	L. 21/92 L.R. 37/98	<b>180 gg.</b> Tale termine è necessario in quanto le licenze e le autorizzazioni vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami. Art.13 dello specifico Regolamento comunale.

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE PER SOGGETTI IN ETÀ MINORE IN APPLICAZIONE AL REGOLAMENTO REGIONALE N. 8/2005	L. n. 328/2000	<b>90 gg.</b>
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	L. n. 328/2000	<b>90 gg.</b>
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI	L. n. 328/2000	<b>90 gg.</b>
CONCESSIONE SALE	Regolamento comunale	<b>30 gg.</b>
ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. - BANDO DI CONCORSO	L.R. n. 23/2003	<b>90 gg.</b> Nell'istruttoria sono coinvolti altri enti e le pratiche sono esaminate da una apposita commissione
ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. - EMERGENZA ABITATIVA	L.R. n. 23/2003	<b>30 gg.</b>
ASSEGNAZIONE ALLOGGI COMUNALI - EMERGENZA ABITATIVA		<b>30 gg.</b> Pur in assenza di disponibilità di alloggi all'utente viene comunicata l'accogliibilità o meno della richiesta (termine del procedimento) e conseguentemente viene predisposta una graduatoria di priorità

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
CAMBIO ALLOGGIO (ALLOGGI COMUNALI E DI E.R.P.)	L.R. n. 23/03	<b>30 gg.</b> Pur in assenza di disponibilità di alloggi all'utente viene comunicata l'accogliibilità o meno della richiesta (termine del procedimento) e conseguentemente viene predisposta una graduatoria di priorità
DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGI	L.R. n. 23/03	<b>90 gg.</b> Il procedimento, che inizia con un controllo effettuato da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, in esito al quale può essere attivato un contraddittorio con l'assegnatario interessato, si conclude con l'emissione e l'esecuzione di un'ordinanza
CONCESSIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM PER EMERGENZA ABITATIVA		<b>45 gg.</b>
CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO: ISTRUTTORIA DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE	L. n. 448/1998, art. 27 D.P.C.M. 320/99 E 226/2000 D.G.R. n. 603 del 4.05.2009 L.R. n. 28 del 16.12.2002	<b>90 gg.</b>
CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO: ISTRUTTORIA DELLA RIPARTIZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO	L. n. 448/1998, art. 27 D.P.C.M. nn. 320/1999 e 226/2000 D.G.R. n. 603 del 4.05.2009 L.R. n. 28 del 16.12.2002	<b>30 gg.</b>
EROGAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE PER ANZIANI E ADULTI (DISABILI)	L. n. 328/2000 L.R. n. 26/2009 D.G.R. n. 21/2005	<b>60 gg.</b>
COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	L. n. 328/2000 L.R. n. 26/2009 D.G.R. 21/2005 D	<b>45 gg.</b>
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE	L. n. 488 del 23.12.98, art. 66 e succ. modifiche	<b>120 gg.</b> (collegati alle scadenze di erogazione dell'INPS)
EROGAZIONE PRESIDII SANITARI PER MINORI	L. n. 488 del 23.12.98, art. 66 e succ. modifiche	<b>45 gg.</b>

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEI CITTADINI UMBRI CHE RIENTRANO DALL'ESTERO	L.R. n. 26/2009	<b>30 gg.</b>
CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI DOPO IL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA USL DELL'INVALIDITA' CIVILE, CECITA' CIVILE, SORDOMUTISMO	L.R. 37 DEL /30.11.1997	<b>60 gg.</b>
PRATICHE DI REVISIONE RELATIVE AD INVALIDI CIVILI (RIPRISTINI , REVOCHE , CAMBIO FASCIA)	D.L. n. 112/1998 e succ. modificazioni	<b>45 gg.</b>
CONCESSIONE RATEI MATURATI AD EREDI DI INVALIDI CIVILI TIPOLOGIA A: NEL CASO IN CUI LA PRATICA NON SIA STATA PRECEDENTEMENTE ISTRUITA	D.L. n. 112/1998 e succ. modificazioni	<b>35 gg.</b>
CONCESSIONE RATEI MATURATI AD EREDI DI INVALIDI CIVILI TIPOLOGIA B: NEL CASO IN CUI LA PRATICA SIA STATA GIÀ ISTRUITA	D.L. n. 112/1998 e succ. modificazioni	<b>35 gg.</b>
CONCESSIONE CONTRIBUTI	Regolamento comunale	<b>45 gg.</b> dal ricevimento della domanda e comunque dalla regolarizzazione della stessa

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO E RICERCA	Art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001 - Regolamento	<b>90 gg.</b> dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso
ACCESSO AGLI ATTI	Legge 241/90 d.lgs. 267/2000 Statuto comunale Regolamento comunale	<b>30 gg.</b> dalla data di ricezione della domanda
ACCESSO DEL CONSIGLIERE COMUNALE	Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale	30 gg
PROCEDURE NEGOZiate per lavori, servizi e forniture (procedure in economia e procedure negoziate previste dal codice dei contratti) A) Affidamento diretto - fino ad € 20.000,00 servizi e forniture; - fino ad € 40.000,00 per lavori	Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia D.lgs. 163/2006	A) <b>45 gg.</b>
B) Gara informale con il criterio del massimo ribasso		B) <b>90 gg.</b>

<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIONE</b>
C) Gara informale con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa		C) <b>180 gg.</b>
ORDINANZE SINDACALI		
A) Ordinarie	- d.lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare art. 7bis ed art. 54 come modificato dall'art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella l. 125/2008.	A) <b>30 gg.</b>
B) Contingibili ed Urgenti	- D.M. 5.08.2008 "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione" che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti.	B) <b>10 gg.</b>